

Osservazioni agli schemi di recepimento delle direttive europee sui rifiuti.

Premessa.

Rispetto al momento dell'adozione da parte del Consiglio dei Ministri – inizio marzo – degli schemi di recepimento delle direttive europee sui rifiuti l'Italia e l'Europa si trovano ad operare in un contesto molto mutato.

Una pandemia che ha generato una crisi economica che non trova paragoni, sia per la velocità che intensità, con quelle precedenti, e che ha imposto necessità e sfide inattese e, quindi, non considerate all'inizio dell'anno.

Nel frattempo, è stato presentato dalla Commissione europea un nuovo piano di azione per l'economia circolare che delinea e anticipa nuovi obiettivi, norme e ristrutturazioni del settore produttivo, avendo come sfondo la lotta ai cambiamenti climatici.

Nel quadro dei rilevanti impegni che il Governo e l'UE stanno assumendo per uscire da questa grave crisi economica riteniamo che sia necessario guardare ai bisogni di oggi senza perdere di vista quelli del futuro. Una ripartenza sbagliata ci esporrebbe al fondato pericolo di dover pagare prossimamente oneri troppo pesanti, che potrebbero vanificare le misure che si intendono assumere oggi.

In tale ottica e confrontandoci con numerose associazioni di rappresentanza di imprese operanti nel settore della gestione dei rifiuti abbiamo analizzato i testi licenziati dal Governo e rimessi al parere delle Commissioni parlamentari seguendo alcune linee direttive:

- il rispetto dello spirito delle direttive europee;
- il rispetto dei principi e criteri della legge di delega;
- la semplificazione funzionale alle attività di recupero dei materiali;
- le criticità in conseguenza della pandemia;
- la soluzione delle annose problematiche che rallentano la conversione del nostro modello di produzione e consumo nell'economia circolare.

Art. 178.bis

La responsabilità estesa del produttore (EPR).

Il 21° considerando della direttiva 851/2018/UE afferma che *I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti.* Occorre quindi promuoverli e renderli funzionanti per ottenere buoni risultati e avviarsi verso la circolarità. Ciò richiede procedimenti amministrativi ben strutturati, funzionali ed efficaci, la definizione di chiari obiettivi ambientali, di evitare disposizioni confliggenti con il testo delle direttive o, comunque, in grado di generare conflittualità e ritardi applicativi e consiglia di estendere tali regimi a settori finora non

sottoposti a EPR (come ai rifiuti tessili, ai mobili, ai materassi, ai rifiuti organici e a quelli da Costruzione e Demolizione (C&D)).

Il testo presentato dal Governo è lacunoso:

- non viene indicato alcun termine per l'adeguamento degli attuali regimi EPR introdotti con norma nazionale (pneumatici, oli e grassi animali e vegetali, oli minerali e polietilene) ai requisiti dell'art. 178.ter;
- peraltro, poiché i regimi introdotti con norma nazionale sono disciplinati con atti avente forza di legge, non potrebbero essere modificati con il d.m. dell'art. 178.bis, si deve quindi introdurre una disposizione che consente ai d.m. di modificare tali regimi;
- infine, per i nuovi regimi il d.m. non potrebbe introdurre sanzioni funzionali al rispetto dei requisiti dell'art. 178.ter. Anche in questo caso occorre introdurre una disposizione ad hoc;
- è consigliabile inoltre inserire l'impegno a introdurre il regime di EPR per:
 - a) l'industria e distribuzione alimentare (dando così un notevole aiuto ai comuni, dato che la frazione organica costituisce 1/3 dei rifiuti urbani, peraltro il settore è quello che ha risentito meno della crisi);
 - b) il settore delle C&D;
 - c) il settore della mobilia e dei materassi;
 - d) il settore tessile.

Emendamenti: In rosso le modifiche proposte

1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ~~sentita la Conferenza unificata~~, sono istituiti anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore. Con il medesimo decreto sono definiti per singolo regime di responsabilità estesa del produttore, i requisiti, nel rispetto dei requisiti di cui all'Articolo 178-ter, e sono altresì determinate le misure che includono l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, nonché misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilità estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto.

1.bis. I decreti di cui al comma 1 dispongono anche sanzioni amministrative in capo ai diversi attori individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'art. 178.ter del presente decreto da comminare per i casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal regime EPR.

1.ter. Con la procedura di cui al comma 1, entro il 2022 si procede all'adeguamento dei requisiti di cui all'art. 178.ter dei settori previsti agli articoli 228, 233, 234 e 236 del presente decreto.

2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
 3. I regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti con decreti di cui al comma 1 adottano misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo criteri di priorità di cui all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e di componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.
- 3 – bis. I decreti di cui al comma 1:
- a) tengono conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno;
 - b) disciplinano le eventuali modalità di riutilizzo dei prodotti nonché di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alla modalità di riutilizzo e riciclo;
 - c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.
4. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i regimi di responsabilità estesa del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la conferenza unificata.
 5. **Entro il 2023 verrà introdotto il regime della responsabilità estesa del produttore, prevedendo entro termini specifici obiettivi minimi di riciclaggio, per i seguenti settori:**
 - a) **l'industria e distribuzione alimentare (dando così un notevole aiuto ai comuni, dato che la frazione organica costituisce 1/3 dei rifiuti urbani, peraltro il settore è quello che ha risentito meno della crisi);**
 - b) **il settore delle C&D;**
 - c) **il settore della mobilia e dei materassi;**
 - d) **il settore tessile.**

Articolo 178.ter

(Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore)

La formulazione proposta dal Governo alla lett. a) del comma 2 non coincide con quella della direttiva. Si propone di riportare quella della direttiva, assumendo il territorio nazionale come riferimento geografico obbligatorio per tutti i produttori. Ciò permette di evitare inutili istruttorie

per definire l'area geografica di riferimento e di eliminare i rischi di elusione riguardo al parametro riferito alle zone più svantaggiate.

Emendamento:

2. I regimi di responsabilità estesa del produttore assicurano:
- a) abbiano una copertura geografica di prodotti e di materiali sull'intero territorio nazionale senza limitare tali zone alle aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti sono più proficue;

Il comma 6 previsto dallo schema presentato dal Governo dispone l'iscrizione obbligatoria di tutti i produttori al registro nazionale. Non si tiene, tuttavia, conto che la lettera d) del comma 2 dello stesso articolo già obbliga i sistemi collettivi a pubblicare le informazioni circa la proprietà e i membri degli stessi. Quindi, questa ulteriore iscrizione sembra essere un'inutile duplicazione. Peraltro, si nutre qualche perplessità riguardo alla effettiva capacità da parte del MATTM di controllare ogni anno l'effettiva iscrizione al registro di milioni di produttori. Una simile vigilanza andrebbe piuttosto riconosciuta ai sistemi collettivi di segnalare eventuali *free rider* che operano in nero riguardo agli obblighi EPR.

Emendamento, in rosso le modifiche:

*6. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 4, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Registro nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore e i sistemi collettivi riconosciuti, sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5; in caso di produttori con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere agli obblighi di un regime di responsabilità estesa, questi designano una persona giuridica o fisica sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro. **L'iscrizione del sistema collettivo sostituisce quella del produttore che partecipa al sistema collettivo.***

Sempre sullo stesso tema la proposta del Governo non prende in considerazione il problema delle vendite a distanza, in particolare quelle dall'estero. Problema preso in considerazione dalla stessa direttiva. Si ritiene quindi opportuno introdurre strumenti di controllo come:

- elaborazione e implementazione di modelli di vigilanza dei pagamenti telematici per tali acquisti;
- obbligo di comunicazione da parte del venditore al consumatore di aver assolto, indicandone le modalità, al contributo previsto dal regime EPR;
- elaborazione e emanazione di linee guida per i controlli alle dogane anche per prodotti provenienti da paesi membri dell'EU per contrastare pratiche elusive.

L'articolo dispone sulle modalità di vigilanza da MATTM, ma non indica i poteri di intervento. Quindi si propone al comma 5 di aggiungere dopo le parole "modalità di vigilanza e controllo di cui al comma 4" le seguenti parole "anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi collettivi riconosciuti, in particolare per contrastare comportamenti elusivi degli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore".

Art. 222
(raccolta differenziata e obblighi della
pubblica amministrazione)

Questo articolo riguarda la gestione dei rifiuti di imballaggio, anche questo settore è sottoposto a regime EPR.

Il comma 2 del testo adottato dal Governo dispone quanto segue: *I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80%. ...*

Lo schema di decreto, quindi, dispone che sia un soggetto terzo a determinare il costo efficiente della gestione dei rifiuti e che tale determinazione costituisca il riferimento di costo che i produttori di imballaggio dovranno riconoscere ai comuni. Come sappiamo, i criteri che definisce l'ARERA portano ad una determinazione di costi differente da comune a comune, non riuscendo di fatto a ridurre le inefficienze. Per fare un esempio secondo i criteri ARERA i costi di Roma saranno sempre più alti di Milano, ma il servizio rimarrà comunque meno efficiente.

Il quadro che si prospetta secondo la formulazione del Governo sarà, dunque, di costi differenziati nei diversi comuni, creando aree dove il ritiro dei rifiuti di imballaggi raccolti separatamente sarà più conveniente rispetto ad altre. Creando così una competizione tra consorzi e l'impossibilità di operare controlli su chi ritira a prezzi più convenienti. Creando così condizioni di disparità tra gli operatori e posizioni di rendita che violano il principio delle pari condizioni della concorrenza.

Al riguardo, occorre ricordare come la direttiva ponga regole diverse. Il considerando 22 della direttiva 851/2018/UE chiarisce che i requisiti generali minimi da applicare ai regimi EPR *dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza* e a tal fine l'art. 8.bis, paragrafo 4, della direttiva quadro prevede che la determinazione dei costi efficienti sia stabilita *in modo trasparente tra i soggetti interessati.*

Il testo proposto dal Governo, pertanto, viola sia lo spirito che la lettera della direttiva quadro sui rifiuti, e contraddice quanto stabilisce lo stesso schema di decreto legislativo che all'art. 178.ter del d. lgs n. 152/06 riprende il testo della disposizione europea.

Il permanere di una simile disposizione – peraltro prevista solo per il settore degli imballaggi e non invece per gli altri settori sottoposti al regime EPR - sarà foriera solo di numerosi ricorsi che rischiano di paralizzare la gestione dei rifiuti di imballaggi e metteranno in difficoltà soprattutto i comuni.

Si chiede, dunque, di modificare il comma 2 dell'art. 222 come segue (in rosso le modifiche):

2. I servizi di cui alla lett. b) sono prestati secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nonché dell'effettiva riciclabilità, ~~sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e i relativi costi vengono determinati ogni 5 anni mediante accordo tra i produttori o in loro vece i consorzi ai quali aderiscono e l'ANCI. In caso di mancato raggiungimento della stipula di tale accordo, interviene in via sostitutiva con proprio decreto il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80%. Tali somme sono versate nei bilanci dei comuni ed iscritte nel titolo III delle entrate e non sono soggette alle previsioni di cui all'allegato n. 42 punto 3.3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.~~

Si chiede anche di modificare il comma 3, per una manifesta illogicità. Il testo presentato dal Governo dispone che relativamente ai rifiuti di imballaggio *Gli enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti e operanti, ovvero i Comuni, trasmettono annualmente entro il 31 ottobre alla Regione competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, di cui all'allegato E, nonché per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi.*

Si chiede sostanzialmente ai comuni di trasmettere dei dati che non hanno. Infatti, questi sono eventualmente appannaggio dei produttori di imballaggio che adempiono agli obblighi EPR. Si chiede, pertanto, di sostituire questo comma con il seguente:

“3. I produttori di imballaggio nel rendicontare i dati relativi al riciclaggio dei rifiuti determinano rispetto ad ogni Ambito territoriale per ciascuna filiera la percentuale di imballaggi presenti nei rifiuti urbani effettivamente riciclati.”

Articolo 179

(Criteri di priorità nella gestione
dei rifiuti)

Il testo del Governo consente di poter derogare alla gerarchia sui rifiuti solo mediante le autorizzazioni all'esercizio di gestione dei rifiuti.

Emendamento:

3. Con riferimento ~~a singoli flussi di rifiuti~~ a flussi di rifiuti specifici è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 ~~qualora ciò sia giustificato qualora ciò sia espressamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III bis della parte II o del Titolo I, capo IV della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero dell'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto,~~ nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario,

in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

**Articolo 181.
(Riciclaggio e recupero di rifiuti)**

Si chiede di conservare il comma 5 presente oggi nel testo dell'art. 181 del d.lgs n. 152/06. Quindi, inserire dopo il comma 4 dell'art. 181, il seguente comma:

“5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.”

**Articolo 182. Bis
Rifiuti organici**

Il testo dello schema adottato dal Governo indica il 31 dicembre 2023 come termine entro il quale entra in vigore l'obbligo di RD dei rifiuti organici, mentre la legge di delega il 31 dicembre 2020. Visto che tale scadenza è prossima al recepimento della direttiva si propone di stabilire tale termine al 31 dicembre 2021.

**Articolo. 183
Definizione rifiuti urbani**

Si chiede di recepire fedelmente la definizione della direttiva quadro, dal momento che la proposta del Governo riporta una definizione finalizzata alla determinazione della privativa comunale, mentre quella europea intende definire il perimetro dei materiali rispetto ai quali gli Stati membri debbono rendicontare in merito al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

**Articolo 184.ter
Cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)**

L'art. 184.ter attiene ad un tema strategico della gestione dei rifiuti nell'ottica dell'economia circolare. Disciplina i casi in cui un'operazione di trattamento dei rifiuti permette di ottenere un materiale o una sostanza che può essere reimmessa nei processi produttivi. In assenza di tale disciplina non potrebbe “chiudersi il cerchio” e i rifiuti dovrebbero essere tutti smaltiti. Questa

disciplina è dunque fondamentale per assicurare la gestione dei rifiuti possa sviluppare un comparto economico legato al riciclo e alla preparazione per il riutilizzo. La direttiva ha indicato le condizioni che devono sussistere e i requisiti da rispettare per il riconoscimento dell'EoW in generale e per il cosiddetto "caso per caso". Queste indicazioni sono state correttamente introdotte nell'articolo 184.ter, tuttavia lo stesso articolo nei commi dal 3.bis al 3.sexies ha disposto un complesso sistema di contro secondo cui:

- anziché semplificare, rendono le attività di riciclo più complicate e soggette a maggiori controlli delle attività di smaltimento dei rifiuti, in contrasto con gli indirizzi delle direttive europee relativi alla gerarchia da seguire nella gestione dei rifiuti;
- l'autorizzazione End of Waste rilasciata dalla Regione, con queste norme sarebbe sottoposta, a campione, ad un'ulteriore verifica che potrebbe portare ad un suo annullamento, generando così incertezza sulla stessa efficacia delle autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e scoraggiando i nuovi investimenti;
- si ostacolano, anziché facilitare, l'utilizzo, previsto dalla Direttiva 851/2018/UE, delle autorizzazioni "End of Waste" caso per caso, nel rispetto, verificato dalle Regioni, delle comuni condizioni e dei criteri europei: autorizzazioni caso per caso rese necessarie per non fermare importanti e innovative attività di riciclo, visti i tempi lunghi diversi anni dei decreti ministeriali End of Waste.
- rischia, inoltre, di aprire conflitti (come si evince chiaramente dalle citate Linee guida applicative) fra il sistema SNPA (ISPRA e ARPA) e Regioni poiché attribuiscono ad un organo tecnico-strumentale la possibilità di contestare una decisione politica-amministrativa delle Regioni e di proporle l'annullamento al Ministero dell'Ambiente, creando ulteriori complicazioni al procedimento di autorizzazione.

Emendamento: Si chiede l'abrogazione dei commi 3bis, 3ter, 3quater, 3quinqies, 3sexies dell'art. 14bis della legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione con modifiche del decreto legge 3/9/2019 n.101.

Articoli 188.bis, 188.ter e 190. Tracciabilità

Si chiede una riscrittura ordinata degli articoli riferiti alla responsabilità ed agli adempimenti, eliminando ogni sovrapposizione di disposizioni transitorie ed innovative non sempre coordinate e prevedendo nel riordino la partecipazione di tutte le categorie interessate.

ART. 198 (competenze dei comuni)

Si chiede di introdurre una disposizione che definisca il campo di applicazione della privativa dei comuni, includendo anche i rifiuti raccolti a mare, nei fiumi e nei laghi (in rosso).

Emendamento: dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1.bis

1.bis. E' sottoposta a privativa comunale la gestione dei seguenti rifiuti:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;*
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies*
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti*
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e);*
- i rifiuti assimilabili agli urbani raccolti in mare, nei fiumi e nelle acque lacuali, inclusi quelli raccolti e trasportati dalle imprese della pesca e rinvenuti nel corso delle proprie attività;*

Sono in ogni caso esclusi i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie degli impianti di trattamento delle acque reflue ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Articolo 198.bis **Programma nazionale di gestione dei rifiuti**

Si ritiene arricchire il contenuto minimo del Programma nazionale di gestione dei rifiuti, in particolare per l'aggiornamento della disciplina di livello nazionale dell'attività di riciclaggio, per la realizzazione di interventi di raccolta dei rifiuti presenti in mare, nei fiumi e nei laghi, per la realizzazione di sistemi di cernita di rifiuti da C&D, per il sostegno all'utilizzo dei materiali riciclati. Aggiungere al comma 1, dopo la lettera f) le seguenti lettere:

- f.bis) la definizione di un programma di decretazione sull'EoW, almeno per i flussi di cui alla let. f);*
- f.bis) l'aggiornamento o la fissazione di nuovi obiettivi di riciclaggio e/o di raccolta differenziata per flussi di rifiuti e l'individuazione dei settori produttivi rispetto ai quali introdurre il regime di responsabilità estesa del produttore;*
- f.ter) le linee di indirizzo e di coordinamento degli interventi di raccolta e gestione dei rifiuti marini;*
- f.quater) l'istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso;*

f. quinquies) le misure di sostegno al mercato dei materiali e prodotti riciclati tra cui, almeno, la determinazione di livelli minimi di materiale riciclato presente nei prodotti o nei servizi da affidare tramite appalti pubblici, la previsione di un riordino fiscale tra cui la rideterminazione delle aliquote IVA, la promozione di accordi con i settori produttivi per introdurre agevolazioni a vantaggio dei produttori che si impegnano ad utilizzare una quota minima di materiale riciclato per la produzione dei loro beni e la progressiva eliminazione di eventuali limiti all'utilizzo di materiale riciclato per la produzione di nuovi prodotti;

Si ritiene, inoltre, opportuno introdurre una disposizione finalizzata a garantire l'attuazione del programma nazionale da parte delle regioni. Aggiungere il seguente comma:

4.bis Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare vigila sul rispetto da parte delle regioni dell'attuazione del programma nazionale e in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal programma nazionale provvede a diffidare affinché la regione inadempiente provveda entro un termine congruo. Trascorso infruttuosamente il termine stabilito dalla diffida, il Ministero interviene in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissari ad acta, rivalendosi eventualmente sulle risorse trasferite alla regione.

Articolo 205

Raccolta differenziata

Il testo presentato dal Governo è obiettivamente illeggibile. Si propone, quindi, di sostituire il comma 6 quater con il seguente:

6 quater) La raccolta differenziata è finalizzata al raggiungimento di un riciclaggio di alta qualità ed è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, per gli imballaggi, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronica, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili, nonché per i tessili entro il primo gennaio 2022, per i rifiuti organici nel termine stabilito all'art. 182.bis e per gli altri rifiuti presenti in quelli urbani i cui prodotti ricadono nei regimi di responsabilità estesa del produttore. I rifiuti raccolti separatamente non possono essere portati ad incenerimento anche con recupero energetico o smaltimento in discarica, ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente.

Articolo 212

Albo nazionale gestori ambientali

Occorre integrare la composizione dell'Albo con un membro del settore cooperativo che, considerata la molteplicità di settori di interesse, non risulta attualmente adeguatamente rappresentato nell'ambito delle categorie presenti nell'Albo. Occorre, inoltre specificare che tra le organizzazioni imprenditoriali 3 membri sono espressi dalle categorie dei produttori di rifiuto in

modo da assicurare che, con riferimento allo svolgimento di attività inerenti il tema della tracciabilità, tutte le categorie siano adeguatamente rappresentate.

All'articolo 212, comma 2, la parola "diciannove" è sostituita con "venti" e la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "nove dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti, e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto, uno del settore della cooperazione e tre delle organizzazioni rappresentative dei produttori di rifiuto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente".